



**Città di Modica**



**DELIBERAZIONE**  
del  
**CONSIGLIO COMUNALE**

Data 29.07.2020

Sessione ORDINARIA

Atto N. 39

**OGGETTO:** Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, oggi mercoledì 29.07.2020.

In tale data, procedutosi all'appello nominale, alle ore 19.10, risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo		X
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo	X		Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo		X
Covato Giovanni Piero		X	Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia		X	Castello Ivana	X	
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo	X		Agosta Filippo	X	
Ruffino Ippolito	X		Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano		X
Alecci Giovanni	X		Poidomani Salvatore		X

Presenti: 17 Assenti : 7

Assiste la seduta il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella. Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^ convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta dichiarata pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;

Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento addizionale comunale IRPEF" ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

Vista la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

Richiamato l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

Preso atto che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione.";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2020;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, ove all'articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", comma 2, dispone che "2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.”;

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che “le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge».”;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,8% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: “A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”;

Ritenuto, infine, che le predette aliquote e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2020, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”;

Vista la proposta deliberativa che si allega al presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del III Settore Fiscalità locale – Entrate, espresso in data 04.06.2020;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria, espresso in data 15.06.2020;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 19 del 18.06.2020, ed assunto al protocollo dell' Ente al n. 25930 del 19.06.2020;

Visto il parere favorevole della 3^ commissione consiliare, reso in data 16.07.2020 ed assunto al protocollo dell' Ente al n. 29852 del 17.07.2020;

Udito il dibattito consiliare, il cui verbale degli interventi è qui pubblicato:

L' Assessore Aiello illustra la proposta deliberativa affermando che l'aliquota e le soglie di esenzione per il 2020 sono invariate rispetto allo scorso anno. Il Collegio si è espresso in merito, con esito favorevole all'adozione dell'atto.

Nessun intervento si registra sul punto né per dichiarazione di voto.

Procedutosi a votazione, resa nei modi di legge, che ha fatto registrare:

PRESENTI E VOTANTI: 14 consiglieri  
VOTI FAVOREVOLI: 13 ( cons. Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa, Puglisi, Giannone,  
Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)  
VOTI CONTRARI: 0  
VOTI ASTENUTI: 1 (cons. Spadaro G.)

## DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del "*Regolamento addizionale comunale IRPEF*", approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;

3) di dare atto che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

4) di procedere, entro i termini di legge, all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Indi, procedutosi a successiva e separata votazione, resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, il cui esito è di seguito riportato:

PRESENTI E VOTANTI: 14 consiglieri  
VOTI FAVOREVOLI: 13 ( cons. Minioto, Floridaia, Civello, Caruso, Di Rosa, Puglisi, Giannone,  
Ruffino, Belluardo, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito, Di Rosa S.)  
VOTI CONTRARI: 0  
VOTI ASTENUTI: 1 (cons. Spadaro G.)

## DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott.sa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Cons. Rita Florida

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giampiero Bella



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale



Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 31 LUG 2020 al 15 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale





CITTA' DI MODICA



## Deliberazione del Consiglio Comunale

Data .....

Sessione .....

Atto N. ....

OGGETTO:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Determinazione per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Fatto l'appello nominale, risultano

**PRESENTI**

**ASSENTI**

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la \_\_\_\_\_ convocazione il \_\_\_\_\_ assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.»;

Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il "Regolamento addizionale comunale IRPEF" ed è stata fissata la relativa aliquota, per l'anno 2008, in 0,60 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tale aliquota e la soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi sino al 2012;

Vista la deliberazione Consiliare n. 82 del 26 novembre 2013 con la quale è stato approvato l'aumento dallo 0,60% allo 0,80%, per l'anno 2013, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è stata confermata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00;

Preso atto che tali aliquota e soglia di esenzione sono state confermate per gli anni successivi;

Richiamato l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

Preso atto che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione per l'anno 2020 dell'aliquota e della soglia di esenzione.";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 28 febbraio 2020;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, ove all'articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", comma 2, dispone che "2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.";

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ordinario n. 16, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che "le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»,"

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,8% e, inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, di confermare la soglia di esenzione per i soggetti in possesso di un reddito imponibile IRPEF annuo complessivo inferiore ad € 8.000,00 (ottomila/00);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.";

Ritenuto, infine, che le predette aliquote e soglia di esenzione entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2020, ai sensi della normativa innanzi richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.";

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Fiscalità locale - Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Programmazione economico finanziaria;

DELIBERA



Per le motivazioni in narrativa esposte:



1) di confermare per l'anno 2020 l'aliquota dello 0,80% per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00, prevista all'art. 7 del "*Regolamento addizionale comunale IRPEF*", approvato con deliberazione Consiliare n. 94 del 17 dicembre 2007;


3) di dare atto che l'aliquota di cui al precedente punto 1) e l'esenzione di cui al superiore punto 2) entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;


4) di procedere, entro i termini di legge, all'invio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>04 luglio 2020</u>  <b>Il Responsabile del Settore</b> 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b> Modica, li <u>15.06.2020</u>  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017.  Modica, li _____  <b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto  
L'Assessore al ramo  


Il Responsabile proponente  


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale  
Dott. Giampiero Bella

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)  
Modica, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.  
Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li .....

Il Segretario Generale  
Dott. Giampiero Bella

---